



Determinazione n. 352 del 24/03/2017

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI PESARO. DISMISSIONE IMPIANTO DI BIOGAS DELLA EX - DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITA' CA' MASCIO NEL COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU). D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, PARTE II, TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 NONIES - D.LGS.N. 46 DEL 5 MARZO 2014 - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152. DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36

**IL DIRETTORE GENERALE
DOMENICUCCI MARCO**

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "Decreto Legislativo n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

Determinazione n. 352 del 24/03/2017

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l’articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 417 del 20.11.2009, ad oggetto “Competenze amministrative in materia di autorizzazioni ambientali (A.I.A.) ed applicazione delle fasi istruttorie. Decreto Regionale 12 giugno 2007, n. 6. Legge Regionale 24 dicembre 2007, n. 37”, che affida all’Ufficio 3.4.1 dell’Ente, le funzioni in materia di A.I.A., secondo le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n° 59 del 18.02.2005 ed al trasferimento delle competenze disposto con le Leggi Regionali 12.06.2007, n. 6 e 24.12.2008, n. 37 approvando nel contempo i documenti per l’istruttoria e la domanda A.I.A.;
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;
- l’Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), il quale esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A. , contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell’autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell’Autorità competente;
- l’articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: *“il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;
- il documento istruttorio Prot. n.10442 del 24/03/2017 redatto dal Dott. Massimo Baronciani, ed allegato alla presente Determinazione;

RITENUTO

- di condividere le risultanze del documento istruttorio allegato alla presente Determinazione;
- che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali ai sensi dell'articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- che sia pienamente applicabile la Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *“Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”*;
- che l'Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A., contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;

FATTA SALVA la transitorietà del presente atto in virtù di eventuali successive modifiche, rettifiche, integrazioni, aggiornamenti, diffide, sospensioni e revoche, anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

VISTI

- gli articoli 41, 42 e 44 dell'adeguamento del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera della Giunta Provinciale 11 luglio 2003, n° 272 che modifica ed integra le disposizioni di cui alla Delibera della Giunta Provinciale 17 novembre 1998, n° 420, concernenti la responsabilità dirigenziale e le competenze dei Dirigenti di Servizio;
- l'articolo 56 dello Statuto di questa amministrazione provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di Servizio.

Per quanto sopra esposto:

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 80 del 10/05/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 ai sensi dell'art. 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, ed in particolare:

1. l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

2. l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

RILEVATO che il Responsabile della Struttura Organizzativa procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n° 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

ACCERTATO che lo stesso Responsabile del Procedimento, Dott. Massimo Baronciani non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n° 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, come da dichiarazione sottoscritta e allegata al presente provvedimento.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29 comma 10 dello Statuto di questo Ente, il Direttore Generale firma temporaneamente, con potere sostitutivo, determinazioni, proposte di decreti e di deliberazioni consiliari, buoni d'ordine e atti di liquidazione di competenza del Dirigente del Servizio 3 "Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato"; tutto ciò per garantire la continuità dell'azione amministrativa limitatamente alla breve fase transitoria necessaria al servizio informativo-statistico per riconfigurare, coerentemente con il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, i corretti flussi procedurali per la generazione degli atti in formato digitale.

DETERMINA

- **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 – nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, ai sensi della D.G.R.M. n° 1547/2009 (1.2.1 Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione) ed ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la **DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS DELLA EX – DISCARICA DI CA' MASCIO DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU), E LA CONTESTUALE ED ESCLUSIVA ATTIVAZIONE DELLA TORCIA DI EMERGENZA, A FAVORE DELLA DITTA :**

Ragione Sociale: **MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, n° 144 – 61122 PESARO**

Sede impianto: **Ca' Mascio di Montecalvo in Foglia - (PU)**

- **di stabilire** che il presente atto integra la precedente Determinazione n. 1788 del 07/07/2010 avente ad oggetto: MMS ECOLOGICA SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' MASCIO, MONTECALVO IN FOGLIA (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – LEGGE REGIONALE 7/04 – LEGGE REGIONALE 6/07)

- **di stabilire** che il presente atto integra, inoltre, la Determinazione n. 1710 del 10/07/2012 avente ad oggetto: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' MASCIO DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU) - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - CHIUSURA DELL'IMPIANTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2003;

- **di stabilire** che il presente atto si connette organicamente alla summenzionata Determinazione n. 1778 del 7 luglio 2010;

- **di stabilire** che, per quanto sopra, rimane fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dalla Determinazione n. 1778 del 7 luglio 2010;

- **di precisare** che il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto ed eventuali successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 29 quattordices (Sanzioni) di cui al Titolo III bis, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria;

a) fatti salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;

b) in osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.

- **di dare atto che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Dott. Massimo Baronciani, Capoufficio dell'Ufficio 3.4.1** – Autorizzazioni agli impianti di Gestione dei Rifiuti; del Servizio 3 dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino con sede in Via Gramsci, 4 in Pesaro e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

- **di considerare** che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;

Determinazione n. 352 del 24/03/2017

- **di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, che la presente Determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche con ricorso giudiziale entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della medesima, oppure entro 120 giorni dal ricevimento con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Pesaro e Urbino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

Ai sensi dell'art. 29 c. 10
dello Statuto dell'Ente

DOMENICUCCI MARCO

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI PESARO. DISMISSIONE IMPIANTO DI BIOGAS DELLA EX - DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITA' CA' MASCIO NEL COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU). D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, PARTE II, TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 NONIES - D.LGS.N. 46 DEL 5 MARZO 2014 - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152. DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 607 / 2017

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 24/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

Ai sensi dell'art. 29 c. 10
dello Statuto dell'Ente

DOMENICUCCI MARCO

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____

--



Prot.: 10442 del 24/03/2017

Class.: 011-12-2

Fasc.: 8/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

Dott. Andrea Pacchiarotti

SEDE

OGGETTO: Ditta Marche Multiservizi S.p.A. – Dismissione impianto di produzione di energia elettrica da biogas della ex -Discarica per rifiuti non pericolosi con sede in località Ca' Mascio nel comune di Montecalvo in Foglia (PU) – NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II, Titolo III bis – art. 29 nonies – articolo 213. Decreto Legislativo 5 marzo 2014, n° 46. Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009. D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO,

che la Discarica strategica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ca' Mascio di Montecalvo in Foglia (PU) è autorizzata mediante i seguenti atti:

Determinazione n. 1788 del 07/07/2010 avente ad oggetto: MMS ECOLOGICA SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' MASCIO, MONTECALVO IN FOGLIA (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07;

Determinazione n. 1710 del 10/07/2012 avente ad oggetto: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' MASCIO DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU) - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - CHIUSURA DELL'IMPIANTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2003;

CONSIDERATO che la presente Autorizzazione dispone:

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



a) la dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas della ex – Discarica di rifiuti non pericolosi di Ca' Mascio di Montecalvo in Foglia (PU) e la contestuale ed esclusiva attivazione della Torcia d'emergenza prevista al punto 2.5 dell'Allegato 1 (Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36;

DATO ATTO,

- che è stata condotta un'autonoma valutazione sul contenuto della documentazione tecnica, al fine di mantenere nell'autorizzazione, le prescrizioni idonee a garantire la tutela dell'interesse pubblico conformemente ai principi fondamentali riguardanti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo I (Gestione dei rifiuti), Capo I (Disposizioni generali), articolo 178 (Principi), secondo i quali: “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”;

- che la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

- che la valutazione della documentazione tecnica si è ispirata, inoltre, al precetto contenuto nell'articolo 29 – sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale, al comma 1 dispone quanto segue: “L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, commi 15, e 29 – septies, al fine di conseguire in elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;

- che la valutazione e l'esame della documentazione tecnica allegata al progetto ha consentito di attribuire le modifiche oggetto d'istanza alle “modifiche non sostanziali che comportano”

P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”

UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



l'aggiornamento dell'autorizzazione" di cui al punto 1.2.1 della Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009":

- che le modalità di estrazione, trattamento ed eventuale recupero del biogas risultano previste all'interno dell'apparato normativo rappresentato dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti) e, nello specifico all'allegato 1 (CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA), PUNTO 2.5 (Controllo dei gas), ivi riportato ;

Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico. La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile. E inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa. Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può essere eccezionalmente reimpressa nel corpo della discarica. Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente. **Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850^{\circ}$, concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $\geq 0,3$ s. Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2.**

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



- che le modalità di estrazione, trattamento ed eventuale recupero del biogas, così come la presente dismissione dell'impianto, si interconnettono organicamente alle disposizioni previste all'articolo 12 (procedure di chiusura) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 e che qui si riportano integralmente:

Articolo 12 (Procedura di chiusura)

La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata: nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione; nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio; sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e). La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

- che in relazione alla suddetta dismissione impiantistica, oltre alle richiamate prescrizioni della norma, valgono integralmente e pienamente i contenuti della Determinazione n. 1710 del 10/07/2012 avente ad oggetto: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' MASCIÒ DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU) - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



AMBIENTALE - CHIUSURA DELL'IMPIANTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2003;

- che l'Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A., contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;
- che sulla base del suddetto Allegato I sono da includere tra le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione: a) *le modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A., comprese le deroghe di cui all'articolo 9, comma 5*, b) *le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione che, secondo valutazione dell'Autorità Competente richiedono l'aggiornamento dell'A.I.A.*;
- che la dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas di discarica, sulla base della valutazione dell'intervento impiantistico effettuato dalla Società gestrice, possa ascrivere alla famiglia delle *modifiche comportanti la revisione delle prescrizioni A.I.A.* ma, ben più ragionevolmente, alla tipologia delle modifiche del ciclo produttivo proprio perché ricollegabili, queste ultime, ad una avvenuta modificazione mediante cessazione della fase produttrice del biogas il quale costituiva, nel complesso delle attività esercitate in una discarica, un fattore di rilievo economico/energetico rispetto alla sua termodistruzione tramite torcia.

CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E QUINDI DISPOSIZIONI DELLA STESSA, I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Lettera del 30 giugno 2015 (ns. prot. n° 43916 del 08.07.2015), inviata da MMS Ecologica S.r.L. e Marcopolo Engineering S.p.A., avente ad oggetto: *“Messa in sicurezza della discarica sita nel Comune di Montecalvo in Foglia in località Ca' Mascio, attraverso la captazione, depurazione e distruzione del biogas, tossico e nocivo, impiegandolo come combustibile per produrre energia elettrica verde. Comunicazione dismissione impianto”*;
- verbale di dismissione e riconsegna impianto firmato da MMS ecologica S.r.L. e MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. in data 30 giugno 2015.

P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”

UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



1) *Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, così come sopra illustrati, richiamati ed argomentati, il sottoscritto Dott. Massimo Baronciani, responsabile dell'istruttoria in oggetto, acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie al fine di poter accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio della presente Determina, da ritenersi “modifica non sostanziale che contempla l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”.*

PROPONE

1) di autorizzare la DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS DELLA EX – DISCARICA DI CA' MASCIO DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU), E LA CONTESTUALE ED ESCLUSIVA ATTIVAZIONE DELLA TORCIA DI EMERGENZA, nell'accezione di modifiche non sostanziali richiedenti l'aggiornamento dell'A.I.A., ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n° 152/2006), della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009 (punto 1.3 – allegato 1), della D.G.P. n. 417 del 20.11.2009 (punto 4.3- allegato A), nonché dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, n° 144 – 61122 PESARO**

Sede impianto: **Ca' Mascio di Montecalvo in Foglia - (PU)**

2) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

3) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da

P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”

UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

4) di stabilire in piena conformità all'articolo 12 (Procedure di chiusura) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 che "Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal TITOLO III BIS – ARTICOLO 29 – QUATTORDECIES SANZIONI del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

7) di dichiarare, in qualità di Responsabile del Procedimento, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente atto.

QUADRO RIASSUNTIVO

- mediante Determinazione n. 1788 del 07/07/2010 avente ad oggetto: MMS ECOLOGICA SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' MASCIO, MONTECALVO IN FOGLIA (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07, MMS ECOLOGICA SRL incorporava, relativamente ai principi insiti nella stessa autorizzazione integrata ambientale, tutte le precedenti autorizzazioni aventi medesimo carattere;

- mediante Determinazione n. 1710 del 10/07/2012 avente ad oggetto: "DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' MASCIO DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU) - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - CHIUSURA DELL'IMPIANTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2003", la Provincia di Pesaro – Urbino disponeva

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



la chiusura definitiva dell'impianto ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, articolo 12;

- tramite comunicazione del 30 giugno 2015 (ns. prot. n° 43916 del 08.07.2015) avente ad oggetto: *“Messa in sicurezza della discarica sita nel Comune di Montecalvo in Foglia in località Ca' Mascio, attraverso la captazione, depurazione e distruzione del biogas, tossico e nocivo, impiegandolo come combustibile per produrre energia elettrica verde. Comunicazione dismissione impianto”*, e contestuale *“verbale di dismissione e riconsegna impianto firmato da MMS Ecologica S.r.L. e MARCOPOLO ENGINNERING S.p.A. in data 30 giugno 2015”* la Società Marcopolo Enginnering S.p.A. informava questa Amministrazione di avere provveduto alla dismissione dell'impianto pur avendo lasciato funzionante un sistema completo di aspirazione annesso alla torcia di combustione, quale presidio funzionale al trattamento del gas di discarica;
- il verbale medesimo asseverava la compiuta effettuazione delle verifiche riguardanti il corretto funzionamento della soffiante e della torcia, insieme all'avvenuta trasmissione delle informazioni sulle modalità di conduzione dell'impianto, al personale di MMS Ecologica S.r.L.

DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO

Ragione Sociale: **MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, n° 144 – 61122 PESARO**

Sede impianto: **Cà Mascio di Montecalvo in Foglia - (PU)**

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1) Comunicazione del 30 giugno 2015 (ns. prot. n° 43916 del 08.07.2015) avente ad oggetto: *“Messa in sicurezza della discarica sita nel Comune di Montecalvo in Foglia in località Ca' Mascio, attraverso la captazione, depurazione e distruzione del biogas, tossico e nocivo,*

P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”

UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



impiegandolo come combustibile per produrre energia elettrica verde. Comunicazione dismissione impianto”,

2) contestuale “verbale di dismissione e riconsegna impianto firmato da MMS Ecologica S.r.L. e MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. in data 30 giugno 2015”;

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
F.to Dott. Massimo Baronciani

MB/mb/



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinine N. 352 DEL 24/03/2017

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI PESARO. DISMISSIONE IMPIANTO DI BIOGAS DELLA EX - DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITA' CA' MASCIO NEL COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU). D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, PARTE II, TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 NONIES - D.LGS.N. 46 DEL 5 MARZO 2014 - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152. DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 24/03/2017

L'Addetto alla Pubblicazione
LUCHETTA EMANUELA
sottoscritto con firma digitale